

## 8. Diritto costituzionale e pubblico generale

Quale portatore di un interesse a verificare la correttezza del relativo procedimento chi richiede l'assegnazione di un domain name di Internet ha diritto d'accesso ai documenti riguardanti la procedura di registrazione (TAR Lazio, 28 febbraio 2001, *Aida* 2002, 837/1).

Il diritto di satira è riconosciuto e tutelato dall'ordinamento quale particolare espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 cost., anche se la necessaria elasticità di valutazione della forma espressiva della rappresentazione satirica non può spingersi fino a giustificare anche l'ingiuria gratuita (Trib. Milano, 1 febbraio 2001, *Aida* 2001, 804/1).

La regola dell'art. 15 della legge sulla stampa 47/1948 che applica l'art. 528 c.p. ai fatti riguardanti gli «stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari» ed è estesa al sistema radiotelevisivo dall'art. 30 della legge 223/1990 non contrasta con l'art. 21 cost.: perché questa regola vieta le pubblicazioni contrarie al buon costume, e l'art. 15 della legge 47/1948 vieta soltanto gli stampati idonei a «turbare il comune sentimento della morale», e cioè ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo ed alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea, e dunque soltanto ciò che non rispetta la dignità della persona umana protetta dall'art. 2 cost. (Corte cost. 17 luglio 2000 n. 293, *Pres. MIRABELLI, Est. GUIZZI* - Luigi Corvi, Cristina La Cava, e con l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, *Aida* 2001, Repertorio VI.8).

Non è qualificabile come pubblicità ma come manifestazione del pensiero ex art. 21 cost. la pubblicazione di una guida a ristoranti, che non si limita a fornire indicazioni identificative (indirizzo, recapito telefonico, orario e giorni di apertura) dei locali recensiti ed a declamare i pregi dei prodotti/servizi da essi offerti ma riporta per ciascuno un giudizio critico, positivo o negativo, espresso dagli autori dell'opera mediante l'attribuzione di determinati punteggi ovvero in base ad una scala di valori del gusto diversa a seconda del genere merceologico esaminato: e l'assenza di uno scopo promozionale e l'intento degli autori della guida di fornire al lettore un'informazione quanto più possibile imparziale nei limiti consentiti dall'esercizio del diritto di critica è ulteriormente confermata dalla contestazione che di un loro giudizio è espressa giudizialmente da uno dei ristoranti recensiti (Trib. Roma, ordinanza 3 febbraio 1998, *Aida* 1998, 557/2).

Il rappresentante di artisti dello spettacolo previsto dalla legge 800/1967 integrata dalla legge 8/1979 non svolge attività di intermediazione nel lavoro artistico in generale e teatrale in particolare, ma attività di mandatario con rappresentanza e di segretario di artista, consistente nell'instaurare contatti, trattare e svolgere rapporti tendenti a concludere una scrittura artistica in nome e per conto dell'artista rappresentato: onde per la sua attività non è necessaria l'autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dall'art. 115 tuips. (TAR Lazio, 14 luglio 1997, *Aida* 1998, 532/1).

Rispetto alle finalità di conservazione e di fruizione collettiva dei beni culturali i servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento presso i musei e gli altri istituti di cultura ex art. 4 del dl 14.11.1992 n. 433 non rispondono ad alcuna funzione primaria o essenziale dell'amministrazione che imponga di riservarli ad un ente pubblico. La legge 14.1.1993 n. 4 ha inoltre puntato al massimo rendimento economico per l'amministrazione, e pur salvaguardando il regime concessorio ha introdotto a questo fine la regola della concorrenzialità nell'affidamento del servizio. Alle gare ex lege 4/1993 può partecipare anche l'Istituto Poligrafico dello Stato, ma l'aggiudicazione della gara a soggetto diverso da esso risolve la convenzione pregressa tra l'amministrazione e l'istituto relativa allo svolgimento dei servizi affidati ad altro aggiudicatario (TAR Lazio, 2 luglio 1997, *Aida* 1999, 594/2).

L'art. 2 della legge 13.7.1966 n. 559 distingue le funzioni esercitate dall'Istituto Poligrafico dello Stato in forma necessaria (quale ente strumentale dello stato apparato) dai compiti eventualmente svolti dall'istituto in favore di altra amministrazione secondo i moduli convenzionali ordinari: ed il legislatore può disporre discrezionalmente sia sullo svolgimento di questi servizi che sulle modalità di individuazione del soggetto che debba gestirli, senza con ciò cagionare alcuna lesione alle situazioni giuridicamente garantite dell'Istituto (TAR Lazio, 2 luglio 1997, *Aida* 1999, 594/1).

La non applicazione dell'art. 15 co. 2 I.a. alle scuole private di danza organizzate in forma d'impresa non contrasta con l'art. 33 cost., giacché non è in discussione la libertà di insegnamento, dell'arte e della scienza da parte delle scuole private: e non contrasta nemmeno con l'art. 3 cost., con riferimento all'insegnamento di discipline musicali nelle scuole pubbliche, perché queste non perseguono i fini di lucro propri delle scuole private e perché al contrario un'espropriazione senza indennizzo dei diritti dell'autore a favore di altro soggetto privato sarebbe essa del tutto irragionevole e discriminatoria (Cass. 1 settembre 1997 n. 8304, *Aida* 1998, 508/4).

La tutela ex art. 21 cost. non si estende fuori dall'ambito proprio della manifestazione del pensiero, in cui non rientra un poster che raffigura immagini di un calciatore, è oggetto di autonomia commercializzazione al di là del suo abbinamento concreto ad un periodico ed ha natura e funzione di prodotto direttamente fruibile senza alcuna intermediazione intellettuale del consumatore (Trib. Milano, ordinanza 31 luglio 1996, *Aida* 1996, 432/2).

Il divieto di sequestro ex art. 21 cost. non può essere applicato analogicamente a vietare l'inibitoria per violazione del diritto al ritratto ex art. 96 I.a., costituendo abdicazione alla tutela preventiva dei diritti della persona e dunque principio eccezionale (Trib. Milano, ordinanza 31 luglio 1996, *Aida* 1996, 432/1).

L'art. 21 ult. co. cost. è applicabile anche alle espressioni artistiche cinematografiche, senza contraddire il principio di libertà dell'arte (art. 33 cost.), tenuto conto della complementarietà degli artt. 21 e 33 cost. (Cons. stato 8 febbraio 1996 n. 139, *Aida* 1996, 376/2).

L'esigenza di tutela morale dei minori, in quanto possibili fruitori dei messaggi cinematografici, sta alla base della legge 161/1962 e del relativo d.p.r. 2029/1963 ed è costituzionalmente rilevante ex art. 31 co. 2 cost. (Cons. stato 8 febbraio 1996 n. 139, *Aida* 1996, 376/1).

Il diritto di critica tutelato dall'art. 21 cost. preclude la possibilità di chiedere agli autori di una guida gastronomica la correzione del giudizio (non disdicevole né offensivo) relativo alle qualità di un esercizio: ciò anche quando la scheda pubblicata riveli l'esistenza di indicazioni erronee relative all'esercizio medesimo e dovute a refusi tipografici, purché in tal caso il giudizio pubblicato corrisponda effettivamente al pensiero degli autori e non sia frutto dei refusi (App. Milano, 26 settembre 1995, *Pres. Loi, Est. DE RUGGERO, Giorgio Mondadori & Associati s.p.a., Luigi Veronelli, Lucia Veronelli, Benedetta Veronelli c. Mercati s.p.a., Aida* 1997, Repertorio VI.8).

Il divieto di visione di un film per i minori non può essere qualificato illegittimo per disparità di trattamento rispetto al romanzo da cui è tratto, dato il divieto costituzionale di assoggettare la stampa ad autorizzazioni o censure, e data altresì la non equiparabilità di opere artistiche totalmente diverse sul piano espressivo e della potenzialità di diffusione (TAR Lazio, 17 marzo 1995, *Pres. SCHINAIA, Est. TAVARNELLI, Piccioli Film s.r.l. c. Presidenza consiglio dei ministri, Aida* 1996, Repertorio VI.8).

Il divieto di visione di un film per i minori non è incompatibile con i riconoscimenti che esso abbia ricevuto per il suo «particolare interesse culturale», poiché la rilevanza culturale di un'opera cinematografica non esclude la sua capacità di incidere negativamente sul pubblico giovanile meno maturo (TAR Lazio, 17 marzo 1995, *Pres. SCHINAIA, Est. TAVARNELLI, Piccioli Film s.r.l. c. Presidenza consiglio dei ministri, Aida* 1996, Repertorio VI.8).

Il divieto di visione di un film per i minori non va inteso come un giudizio assoluto di disvalore del film sotto il profilo dell'offesa al buon costume ai sensi dell'art. 21 cost., al quale conseguirebbe ex art. 6 legge 161/1962 il divieto generale di proiezione in pubblico: ma procede da un giudizio relativo, che tiene conto della maggiore vulnerabilità e della diversa capacità di valutazione dei minori rispetto agli adulti, e che giustifica una tutela differenziata della personalità morale, in via di formazione, in armonia con i principi degli artt. 3 e 32 co. 2 cost. (TAR Lazio, 17 marzo 1995, *Pres. SCHINAIA, Est. TAVARNELLI, Piccioli Film s.r.l. c. Presidenza consiglio dei ministri, Aida* 1996, Repertorio VI.8).

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ex artt. 3, 4 e 38 cost. dell'art. 6 co. 2 I. 13 luglio 1984 n. 312 (interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate), nella parte in cui esclude l'applicabilità, per i dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi, dell'art. 6 d.l. 22 dicembre 1981 n. 791 (disposizioni in materia previdenziale), convertito con modifiche in l. 26 febbraio 1982 n. 54 (Corte Cost., 6 marzo 1995 n. 85, *Pres. SPAGNOLI, Est. Guizzi, Ente autonomo spettacoli lirici «Arena di Verona» c. Presidenza del consiglio dei ministri, Aida* 1996, Repertorio VI.8).